

**L.R. N. 5/2015, ART. 12, COMMA 3. DIRETTIVE AI COMUNI PER LA RACCOLTA E L'ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONCORSO ALLE SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO DELLE MASSERIZIE, SOSTENUTE PER IL DEFINITIVO RIENTRO PROPRIO E DEI PROPRI FAMILIARI IN UN COMUNE DELL'EMILIA-ROMAGNA, NONCHÉ PER LA TRASLAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DI SALME DI EMIGRATI O DI LORO FAMILIARI.**

**1. CONCORSO ALLE SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO DELLE MASSERIZIE, SOSTENUTE PER IL DEFINITIVO RIENTRO PROPRIO E DEI PROPRI FAMILIARI IN UN COMUNE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

1.A. AVENTI DIRITTO: REQUISITI

1.B. ENTITA' DEL CONCORSO E TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

1.C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1.D. ISTRUTTORIA DOMANDE E CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE

**2. CONCORSO ALLE SPESE PER LA TRASLAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DI SALME DI EMIGRATI O DI LORO FAMILIARI**

2.A AVENTI DIRITTO: REQUISITI

2.B. ENTITA' DEL CONCORSO REGIONALE

2.C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

2.D. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE

**Premessa**

La Legge regionale 5/2015 relativa ai diritti di cittadinanza e alle politiche di coesione globale, tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo, prevede all'art. 12 la realizzazione di interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna.

Nell'ambito di tali interventi è previsto un concorso alle spese di viaggio e di trasporto masserizie e di traslazione delle salme di emigrati o di loro familiari destinato a cittadini italiani che stabiliscono la loro residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna.

La Regione attua tale intervento tramite i Comuni a cui sono indirizzate le presenti direttive per la raccolta e l'istruttoria delle richieste.

Le presenti direttive entrano in vigore alla data del 01/01/2020 e sostituiscono la DGR 1591/2016. Per il periodo transitorio relativo alle pratiche già istruite dai Comuni entro il 31/12/2019 si provvederà alla liquidazione del rimborso secondo le previgenti direttive.

**1. CONCORSO ALLE SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO DELLE MASSERIZIE, SOSTENUTE PER IL DEFINITIVO RIENTRO PROPRIO E DEI PROPRI FAMILIARI IN UN COMUNE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**1.A Aventi diritto: requisiti**

Possono presentare domanda di concorso alle spese sostenute per il rientro definitivo sul territorio regionale cittadini italiani e loro familiari, rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna, dopo un periodo di residenza all'estero.

Di norma il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro anticipato a causa di infortunio, perdita di occupazione o a causa di eventi sociopolitici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la collettività nel Paese di emigrazione. Il beneficio può essere erogato una sola volta nell'ambito di un quinquennio.

Perché il beneficio regionale sia concesso dovranno ricorrere contestualmente i seguenti requisiti, accertati dal Comune:

- la residenza nel Comune;
- la condizione di accertata indigenza del/i richiedente/i, facendo ricorso ai criteri normalmente adottati per l'accertamento di tale condizione applicati ai cittadini residenti;
- il periodo minimo di permanenza all'estero, ove richiesto, nonché il periodo massimo dal rimpatrio.

### **1.B. Entità del concorso alle spese e tipologie di spesa ammissibili**

Le tipologie di spesa ammissibili sono:

- spese di viaggio diretto dallo Stato estero di emigrazione del richiedente;
- le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto se viaggiano assieme allo stesso o se si sono ricongiunti nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Emilia-Romagna e che risultano nel nucleo familiare;
- spese di trasporto masserizie di un solo componente del nucleo familiare.

I massimali per il rimborso ai Comuni da parte della Regione sono indicati nella sottostante tabella: saranno rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate.

In caso di rientri da Paesi ove siano presenti particolari emergenze sociopolitiche, adeguatamente documentate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o dal Ministero per gli affari esteri, i massimali per le spese di viaggio di persone sono aumentati del 25%.

Paese di provenienza	Importo massimo del concorso regionale		
	spese di viaggio		spese per trasporti di masserizie
	per ciascun componente del nucleo familiare	importo massimo per nucleo familiare	
	euro	euro	euro
Paesi membri dell'Unione Europea e Paesi EFTA	120,00 €	480,00 €	1.000,00 €
Paesi europei non membri UE, Nord Africa	200,00 €	800,00 €	1.500,00 €
Americhe, Asia, Africa sub-sahariana	600,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €

### **1.C. Presentazione della domanda e relativa documentazione**

La domanda deve essere presentata in carta libera, con l'indicazione "Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 della Tabella allegata al DPR n. 642/72", al Comune dell'Emilia-Romagna di residenza.

Alla domanda andranno allegati:

#### **a) In caso di rientro per volontà propria:**

- biglietti di viaggio (e carte d'imbarco per voli aerei) con mezzi pubblici di trasporto in classe economica, ovvero, in caso di utilizzo di autovettura, dichiarazione attestante tale modalità (in tale caso il rimborso sarà calcolato sulla base del criterio di un quinto del prezzo della benzina verde al litro come attestato dalle tabelle ACI valide per Italia);
- fatture o ricevute fiscali quietanzate relative alle spese di trasporto delle masserizie con elenco dei beni, intestate al richiedente o a un familiare, con esclusione delle spese doganali;
- dichiarazione dell'autorità consolare del Paese di emigrazione attestante il rientro o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;

#### **b) In caso di rientro anticipato o per emergenze sociopolitiche:**

la documentazione di cui al punto a) e alternativamente:

- attestazione dell'autorità consolare ovvero, autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il rientro è dovuto ad eventi sociopolitici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la collettività nel Paese di emigrazione;
- dichiarazione del datore di lavoro all'estero, presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine rapporto di lavoro; tale documento, dovrà essere tradotto in lingua italiana dal Consolato Italiano o, per coloro che siano già rientrati in Emilia-Romagna, traduzione giurata del documento in parola da effettuarsi presso i competenti Uffici Giudiziari;
- certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario o da altra struttura pubblica, attestante che il richiedente l'infortunio subito o la malattia professionale contratta, tradotta in lingua italiana dal Consolato Italiano.

### **1. D. Istruttoria delle domande e concessione del beneficio regionale**

Il Comune competente svolgerà l'istruttoria delle domande sulla base della documentazione presentata, provvedendo a verificare

il possesso dei requisiti, e determinando, sulla base della documentazione presentata, l'entità del concorso regionale, nei limiti di quanto previsto al punto 1.B della presente direttiva.

I Comuni dovranno anticipare il beneficio agli aventi diritto e sono tenuti a inviare tempestivamente alla Regione i risultati delle istruttorie svolte sulle richieste di concorso pervenute, che evidenzino la ricorrenza dei requisiti e le modalità di accertamento. In tal modo, la Regione manterrà monitorato il livello delle necessità finanziarie in relazione alla disponibilità del bilancio regionale.

Alle scadenze annue del 1° marzo e del 1° novembre, i Comuni dovranno inviare alla Regione le richieste di liquidazione del concorso regionale, corredate di appositi rendiconti e dei riferimenti agli atti deliberativi di concessione. La Regione liquiderà le spese in relazione alle disponibilità del proprio bilancio.

Al fine di poter ottenere il rimborso regionale, i procedimenti relativi alle richieste pervenute ai Comuni dopo il 1° novembre di ciascun anno dovranno essere da questi espletati nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

## **2. CONCORSO ALLE SPESE PER LA TRASLAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DI SALME DI EMIGRATI O DI LORO FAMILIARI**

### **2.A Aventi diritto: requisiti**

Possono presentare domanda di concorso regionale alle spese di traslazione di salme di emigrati o di loro familiari, i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un comune della Regione. La traslazione deve avvenire in un Comune dell'Emilia-Romagna.

Di norma il periodo di permanenza all'estero del richiedente, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni.

Perché il beneficio regionale sia concesso dovranno ricorrere contestualmente i seguenti requisiti:

- la residenza nel Comune, che dovrà essere accertata d'ufficio dai Comuni stessi;
- la condizione di accertata indigenza del/i richiedente/i, che dovrà essere certificata dal Comune facendo ricorso ai criteri normalmente adottati per l'accertamento di tale condizione applicato ai cittadini residenti;
- il periodo minimo di permanenza all'estero, nonché il periodo massimo dal rimpatrio, ove richiesti, accertati dal Comune competente.

Per verificare lo Stato di indigenza, il Comune farà ricorso ai criteri normalmente adottati per l'accertamento di tale condizione applicati ai cittadini residenti;

### **2.B Entità del concorso regionale**

La Regione potrà concedere un concorso alle spese per la traslazione delle salme per l'importo massimo di:

- Euro 1.200,00 per ogni salma traslata da paesi appartenenti alla Unione Europea e altri Paesi EFTA;
- Euro 2.000, per ogni salma traslata da altri Paesi.

Qualora le spese sostenute risultino inferiori a tali massimali, verrà rimborsato solo l'importo effettivamente speso.

### **2.C Presentazione della domanda e relativa documentazione**

La domanda viene presentata in carta libera, con l'indicazione "Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 della Tabella allegata al DPR n. 642/72", al Comune dell'Emilia-Romagna in cui si desidera traslare la salma, allegando:

- certificato di morte della persona deceduta, attestante data e luogo del decesso o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- autocertificazione del/i richiedente/i ai sensi del DPR 445/2000 attestante che le medesime spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 della condizione di indigenza economica propria e degli altri aventi diritto in vita;
- fattura e/o altra valida documentazione contabile quietanzata relativa alle spese sostenute per la traslazione della salma.

### **2.D Istruttoria delle domande e concessione del beneficio regionale**

Il Comune competente svolgerà l'istruttoria delle domande, provvedendo a verificare il possesso dei requisiti, e determinando, sulla base della documentazione presentata, l'entità del concorso regionale, nei limiti di quanto previsto al punto 2.B. della presente direttiva.

I Comuni dovranno anticipare il beneficio agli aventi diritto e sono tenuti a inviare tempestivamente alla Regione i risultati delle istruttorie svolte sulle richieste di concorso pervenute, che evidenzino la ricorrenza dei requisiti e le modalità di accertamento. In tal modo, la Regione manterrà monitorato il livello delle necessità finanziarie in relazione alla disponibilità del bilancio regionale.

Alle scadenze annue del 1°marzo e del 1° novembre, i Comuni potranno inviare alla Regione le richieste di liquidazione del concorso regionale, corredate di appositi rendiconti e dei riferimenti agli atti deliberativi di concessione. La Regione liquiderà le spese in relazione alle disponibilità del proprio bilancio.

Al fine di poter ottenere il rimborso regionale, i procedimenti relativi alle richieste pervenute ai Comuni dopo il 1° novembre di ciascun anno dovranno essere da questi espletati nel corso dell'esercizio finanziario successivo.